

8°

Le fondazioni necessarie per l'installazione delle macchine e degli apparecchi, ed ogni opera occorrente per l'impianto dei singoli opifici, sono a carico degli Espositori, e dovranno essere eseguite in tempo utile, e in ogni caso prima del 15 marzo 1884, sotto la direzione dell'Ufficio tecnico di cui all'art. 3°.

La Commissione potrà a richiesta degli Espositori, ed in caso in cui essi non provvedessero in tempo, far eseguire d'ufficio i lavori sovra indicati, contro rifusione del prezzo di costo e in base al conto che verrà dato dall'Ufficio tecnico.

È fatta eccezione per le macchine motrici a servizio delle Gallerie, per le quali sarà disposto all'articolo 10°.

9°

Il Comitato fornirà agli Espositori la forza motrice, il vapore, l'acqua e il gas necessari per le macchine e per gli apparecchi in movimento. Questa fornitura sarà fatta in base alle seguenti tariffe:

Per la forza motrice il prezzo sarà in ragione delle ore di lavoro giornaliero e della quantità di forza richiesta; entro i limiti di L. 4 a L. 4,40 al giorno per ogni cavallo-vapore effettivo.

Per l'acqua a pressione non superiore a due atmosfere il prezzo sarà di L. 0,25 per ogni metro cubo. Il prezzo per pressioni maggiori da convenirsi.

L'acqua a pressione atmosferica per l'alimentazione delle caldaie e per la condensazione del vapore sarà fornita al prezzo di L. 0,15 per ogni metro cubo.

Per il vapore il prezzo sarà di L. 4 ogni 400 kilogr.

Per il gas il prezzo sarà di L. 0,30 per metro cubo.

Il consumo di forza di vapore, di gas e di acqua verrà determinato dall'Ufficio tecnico in concorso coll'Espositore che ne fa uso, valendosi anche, ove occorra, di misure dirette, a spese dell'Espositore medesimo.